



COMUNE DI
GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 8	
Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C.	
con elenco N. 4	
in data 11 APR. 1997	

* (n. 01/0232/00 cat.)

(1) **O R I G I N A L E**

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: (2) "L.R. N. 62/1995 - COSTITUZIONE CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E STATUTO".

L'anno millenovecento **NOVANTASETTE** ----- addì **VENTISETTE** -----

del mese di **MARZO** ----- alle ore **21.00** nella Sala delle adunanze consiglieri.
Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

- 1) BENETTI ARRIGO
- 2) TIBERTI ADRIANO
- 3) BONASSI ALDO
- 4) BELTRAME MARCO
- 5) RAIMONDI PIERDOMENICO
- 6) CORBELLINI PIERLUIGI
- 7) CAMPANATI VITTORIO
- 8) AGUJARI GIANFRANCO
- 9) FUSETTO SERGIO
- 10) ZAPPA MASSIMO
- 11) MILANI STEFANIA
- 12) COLLU BARBARINA
- 13) SALSA CLAUDIO

Sindaco
Consigliere

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
11	02

Totali

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. **GIUNTINI dott.ssa Francesca**, ----- il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENETTI Arrigo**, in qualità di

(3) **Sindaco pro-tempore**, -----, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **02** ----- dell'ordine del giorno.

(1) Originale (oppure) copia. - L'originale è da scriversi a macchina in prima battuta.
(2) L'oggetto deve essere indicato in 110 battute disposte su due righe al massimo.
(3) Sindaco, Consigliere anziano, ecc.

OGGETTO: L.R. N. 62/1995 - COSTITUZIONE CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E STATUTO.

Si dà atto che, prima della trattazione dell'argomento in oggetto, entra in aula il Consigliere Salsa. I presenti passano da n.11 a n.12.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'Assemblea dei Comuni della ex U.S.S.L. 51 di Novara per lo svolgimento dei servizi socio-assistenziali, con deliberazione n.19 in data 20.12.1996, in esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 13.04.1995 n.62 e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito di individuare, quale futura modalità gestionale delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali, quella rappresentata dalla forma della gestione diretta prevista dall'art.13 comma 2 lett. e) della L.R. n.62/1995, limitatamente al Comune di Novara, e quella rappresentata dalla forma della gestione associata prevista dall'art.13 comma 2 lett. b) della L.R. n.62/1995 per i rimanenti 24 Comuni facenti parte dell'Associazione dei Comuni ex U.S.S.L. n.51 di Novara;

DATO ATTO che, in attesa del perfezionamento degli atti necessari per dare compiutezza alle determinazioni assunte dall'Assemblea dei Comuni della ex USSL 51 di Novara e per garantire e assicurare, nel frattempo, la continuità delle attività socio-assistenziali, la Giunta comunale, con deliberazione n. 207 in data 28.12.1996, ha delegato alla A.S.L. 13 lo svolgimento e la gestione delle attività socio-assistenziali, comprese quelle a rilievo sanitario, secondo le modalità organizzative e gestionali in vigore al 31.12.1996;

DATO ATTO che tutti i Comuni della ex U.S.S.L. 51, escluso il Comune di Novara, hanno provveduto ad assumere analoga deliberazione affinché i servizi socio-assistenziali potessero essere svolti in modo diffuso e senza interruzioni fino al perfezionamento degli atti in precedenza citati;

RITENUTO ora necessario provvedere a definire le modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali successivamente al 31.03.1997 e ad assumere gli atti costitutivi della forma associativa prescelta dai Comuni nell'ambito delle modalità previste dall'articolo 13 comma 2 lett. b) della L.R. 13.04.1995 n.62;

CONSIDERATO CHE, a seguito di numerosi incontri svoltisi tra gli amministratori dei Comuni interessati, la forma associativa prescelta è stata individuata nel consorzio previsto dall'articolo 25 della legge 08.06.1990 n. 142;

VISTI gli schemi di statuto e di convenzione elaborati ed esaminati degli amministratori dei Comuni interessati in occasione anche di incontri e riunioni appositamente convocati;

DATO ATTO che gli schemi di statuto e di convenzione sono stati predisposti attenendosi agli schemi tipo approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione G.R. 13.05.1996 n. 128-8788 pubblicata sul B.U.R. n.25 del 19.06.1996;

VISTA la legge 08.06.1990 n. 142;

VISTA la L.R. 13.04.1995 n. 62;

VISTA la L.R. 22.12.1995 n. 94;

VISTA la L.R. 03.01.1997 n.5;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale, ai sensi dell'articolo 53 della legge n. 142/1990;

CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI ADERIRE alla costituzione del Consorzio tra i Comuni di Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate e Vicolungo per la gestione, a decorrere dal 1° aprile 1997, delle attività socio-assistenziali di cui alla L.R. 13.04.1995 n.62 con le modalità indicate all'articolo 13 comma 2 lett. b) della legge citata;

2) DI APPROVARE lo schema di convenzione e lo schema di statuto del consorzio intercomunale di cui trattasi che, composti rispettivamente di n.17 e n.52 articoli, si allegano al presente atto sotto i punti A) e B) per farne parte integrante e sostanziale;

3) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla stipula della convenzione in nome e per conto del Comune.

Ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990 n.142, il sottoscritto Segretario Comunale, in relazione alle proprie competenze, esprime parere favorevole/~~favorevole~~ sulla proposta di cui alla presente deliberazione.

GRANOZZO, li 27.03.1997



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ed affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11 APR. 1997 al 26 APR. 1997.

GRANOZZO, li 11 APR. 1997



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

GRANOZZO, li

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06.05.1997 ai sensi:

☐ dell'art.47 della legge n.142/1990.

☒ dell'art.45 della legge n.142/1990, ricevuta CO.RE.CO. prot. n. 11051/2-6 in data 16.04.1997.



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

CONVENZIONE

PER LA FORMAZIONE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

l'anno millenovecentonovantasette, il giorno, del mese di, in presso la sede del sita in, via n.

TRA

- 1) Il Comune di Biandrate con sede legale in piazza Cesare Battisti n.12 (C.F. n.00310870035 - partita I.V.A. n. 00310870035, rappresentato dal Signor De Feo Luca, nato a Torino, il 8.5.1965, residente in Biandrate via G.Greppi n.5, C.F. DFELFB65E08L219C, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 2) Il Comune di Borgolavezzaro con sede legale in Piazza Libertà n.10 (C.F. n.00423590033 - partita I.V.A. n.00423590033, rappresentato dal Signor Lovati Gianluigi, nato a Borgolavezzaro, il 22.1.1945, residente in Borgolavezzaro via Mortara n.2, C.F. LVTGLG45A22B016R, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 3) Il Comune di Briona con sede legale in via Generale Solaroli n.11 (C.F. n.80005410032 - partita I.V.A. n.00415070036, rappresentato dal Signor Godio Piero, nato a Borgomanero, il 6.6.1956, residente in Briona via alla Stazione n.4, C.F. GDOPRI56H06B019F, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 4) Il Comune di Caltignaga con sede legale in via Roma n.16 (C.F. n.00304840036 - partita I.V.A. n. 00304840036, rappresentato dal Signor Gioria Angelo, nato a Novara, il 11.11.1955, residente in Caltignaga frazione Sologno via Bellinzago n.1, C.F. GRINGL55S11F952B, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 5) Il Comune di Carpignano Sesia con sede legale in P.za Volontari della Libertà n.4 (C.F. n.80005390036 - partita I.V.A. n.00431350032, rappresentato dal Signor Riboldazzi Giuseppe Antonio, nato a Carpignano Sesia, il 10.7.1949, residente in Carpignano Sesia via S.Rocco n.21, C.F. RBLGPP49L10B823M, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 6) Il Comune di Casalbeltrame con sede legale in via Vittorio Emanuele III n.15 (C.F. n.00318060035 - partita I.V.A. n.00318060035, rappresentato dal Signor Novella Teresio, nato a Santhià, il 8.9.1935, residente in Casalbeltrame via Sparse S.Novello n.3, C.F. NVLTRS35P08I337D, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 7) Il Comune di Casaleggio con sede legale in via Umberto 1° n.5 (C.F. n.00415080035 - partita I.V.A. n.00415080035, rappresentato dal Signor Barbavara Giuseppe, nato a Casaleggio/Castellazzo, il 7.1.1947, residente in Casaleggio via Piave n.2, C.F. BRBGPP47A07B883G, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,

- 8) Il Comune di Casalino con sede legale in via S.Pietro n.3 (C.F. n.00467290037 - partita I.V.A. n.00467290037, rappresentato dal Signor Rossi Massimo, nato a Novara, il 28.1.1960, residente a Casalino fraz. Cameriano in via Vercelli n.23, C.F. RSSMSM60A28F952R, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 9) Il Comune di Casalvolone con sede legale in via Roma n.81 (C.F. n.80001330036 - partita I.V.A. n.00440560035, rappresentato dal Signor Vaglio Nunzio, nato a Casalvolone, il 10.3.1944, residente in Casalvolone via S.Pietro n.11, C.F. VGLNNZ44C10B920T, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 10) Il Comune di Castellazzo Novarese con sede legale in via Roma n.14 (C.F. n.00415060037 - partita I.V.A. n.00415060037, rappresentato dal Signor Brustia Francesco, nato a Casaleggio/Castellazzo, il 14.4.1935, residente in Castellazzo Novarese via Roma n.5, C.F. BRSFNC35D14B883Q, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 11) Il Comune di Fara Novarese con sede legale in Piazza Libertà n.20 (C.F. n.00429030034 - partita I.V.A. n.00429030034, rappresentato dal Signor Spagnolini Maurilio, nato a Fara Novarese, il 20.12.1947, residente in Fara Novarese via Dante n.12, C.F. SPGMRL47T20D492C, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 12) Il Comune di Garbagna Novarese con sede legale in Piazza Municipio n.10 (C.F. n.00423600030 - partita I.V.A. n. 00423600030, rappresentato dal Signor Fornara Gianpiero, nato a Borgomanero, il 11.1.1946, residente in Garbagna Novarese via Matteotti n.32, C.F. FRNGPR46A11B019N, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 13) Il Comune di Granozzo con Monticello con sede legale in via G.Matteotti n.15 (C.F. n.80013960036 - partita I.V.A. n.00467930036, rappresentato dal Signor Benetti Arrigo, nato a Contarina, il 20.11.1941, residente in Granozzo con Monticello via Matteotti n.34, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 14) Il Comune di Landiona con sede legale in Piazza Vittorio Emanuele n.12 (C.F. n.80001370032 - partita I.V.A. n.01241740032, rappresentato dal Signor Cerutti Roberto, nato a Landiona, il 17.5.1958, residente in Landiona via Carpignano Sesia n.32, C.F. CRTRRT58E17E436D, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 15) Il Comune di Mandello Vitta con sede legale in piazza Regina Margherita n.5 (C.F. n.80005350030 - partita I.V.A. n.00417250032, rappresentato dal Signor Pastore Aldo, nato a Vicolungo, il 12.3.1951, residente in Vicolungo, C.F. PSTLDA51C12L847Z, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,

- 16) Il Comune di Nibbiola con sede legale in Piazza Genestrone n.1 (C.F. n.00417260031 - partita I.V.A. n.00417260031, rappresentato dal Signor Rubini Giuseppe, nato a Novara, il 23.7.1942, residente in Nibbiola via S. Vittore n.13, C.F. RBNGPP42L23F886U, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 17) Il Comune di Recetto con sede legale in via Cavour n.8 (C.F. n.80015980032 - partita I.V.A. n.01268660030, rappresentato dal Signor Beltrame Aldo, nato a Recetto, il 6.10.1954, residente in Recetto via Marconi n.1, C.F. BLTLDA54R06H213Z, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 18) Il Comune di San Nazzaro Sesia con sede legale in Piazza Vittorio Veneto n.1 (C.F. n.00364600031 - partita I.V.A. n.00364600031, rappresentato dal Signor Andreoni Annibale, nato a Novara, il 23.9.1933, residente in San Nazzaro Sesia via Trento n.53, C.F. NDRNBL33P23F952J, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 19) Il Comune di San Pietro Mosezzo con sede legale in via Roma n.29 (C.F. n.00415190032 - partita I.V.A. n. 00415190032, rappresentato dal Signor Fedele Pier Luigi, nato a Novara, il 10.9.1944, residente in San Pietro Mosezzo via Biandrate n.74, C.F. FDLPLG44P18F952N, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 20) Il Comune di Sillavengo con sede legale in via N.Sauro n.24 (C.F. n.80005290038 - partita I.V.A. n.00493470033, rappresentato dalla Signora Bergamaschi Silvia, nata a Novara, il 22.1.1957, residente in Sillavengo c.na Valtoppa n.1, C.F. BRGSLV57A62F952N, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 21) Il Comune di Terdobbiate con sede legale in via Roma n.9 (C.F. n.00545720039 - partita I.V.A. n.00545720039, rappresentato dal Signor Paoli Gianfranco Maria, nato a Novara, il 10.1.1934, residente in Terdobbiate via Porrino n.2, C.F. PLAGFR34A10F952X, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 22) Il Comune di Tornaco con sede legale in via Marconi n.2 (C.F. n.80001410036 - partita I.V.A. n.00417280039, rappresentato dal Signor Sarino Gaudenzio, nato a Tornaco, il 19.2.1950, residente in Tornaco via Mameli n.3, C.F. SRNGNZ50B19L223E, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,
- 23) Il Comune di Vespolate con sede legale in Piazza Martiri Libertà n.6 (C.F. n.00433300035 - partita I.V.A. n.00433300035, rappresentato dal Signor Bazzani Giovanni, nato a Vespolate, il 23.11.1937, residente in Vespolate via F.lli di Dio n.1, C.F. BZZGNN37S23L808P, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,

24) Il Comune di Vicolungo con sede legale in Piazza Mazzini n.2 (C.F. n.00437100035 - partita I.V.A. n.00437100035, rappresentato dalla Signora Vicenzi Marzia, nata a Novara, il 7.1.1969, residente in Vicolungo via Cesare Battisti n.52, C.F. VCNMRZ69A47F952D, in qualità di Sindaco pro-tempore, che qui stipula in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. del esecutiva ai sensi di legge,

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, relative alla rappresentanza ed ai poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

PREMESSO

- che i sopra citati Enti hanno manifestato l'esigenza di istituire una nuova forma di gestione associata dei servizi socio-assistenziali, in un ambito territoriale adeguato, attraverso la forma consortile volontaria prevista dall'art. 25 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive integrazioni e modificazioni;

- che la gestione associata mediante Consorzio consente di:

- 1) garantire il coordinamento delle attività,
- 2) garantire una omogeneità minima di gestione sui rispettivi territori comunali, realizzando economie di scala,
- 3) individuare e gestire progetti complessi (es. riduzione dei ricoveri, ecc.),

- che la volontà comune di dare vita ad un organismo di cooperazione per la gestione dei servizi sopraindicati, implica la stipula di una Convenzione che sostanzzi l'accordo tra gli Enti e l'approvazione di uno statuto che ne fissi l'ordinamento ed il funzionamento nel rispetto del dettato legislativo e delle clausole convenzionali che disciplinano i rapporti fra gli Enti associati;

- che gli Enti consorziati hanno valutato l'esistenza dei presupposti di ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale indicati dalle norme, per gestire i servizi socio-assistenziali in forma associata;

- che gli enti consorziati con deliberazioni consiliari, esecutive ai sensi di legge

- n. del , del Comune di Biandrate
- n. del , del Comune di Borgolavezzaro
- n. del , del Comune di Briona
- n. del , del Comune di Caltignaga
- n. del , del Comune di Carpignano Sesia
- n. del , del Comune di Casalbeltrame
- n. del , del Comune di Casaleggio
- n. del , del Comune di Casalino
- n. del , del Comune di Casalvolone
- n. del , del Comune di Castellazzo Novarese
- n. del , del Comune di Fara Novarese
- n. del , del Comune di Garbagna Novarese
- n. del , del Comune di Granozzo con Monticello
- n. del , del Comune di Landiona
- n. del , del Comune di Mandello Vitta

- n. del , del Comune di Nibbiola
- n. del , del Comune di Recetto
- n. del , del Comune di San Nazzaro Sesia
- n. del , del Comune di San Pietro Mosezzo
- n. del , del Comune di Sillavengo
- n. del , del Comune di Terdobbiato
- n. del , del Comune di Tornaco
- n. del , del Comune di Vespolate
- n. del , del Comune di Vicolungo

allegate al presente atto rispettivamente sotto i numeri dal 2 al 25 hanno approvato lo schema della presente convenzione composto di n. 17 articoli e lo Statuto del Consorzio, composto di n. 52 articoli, allegato al presente atto sotto il numero 1.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO
COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

Visto l'art. 25 della Legge 142/90

Visto l'art. 13 della Legge Regionale 62/95

fra i sopra citati Comuni si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
(Denominazione)

1. I soggetti stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di "Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali" siglabile "C.I.S.A. 24" con sede in Vespolate, piazza Martiri della Libertà n.6.

ART. 2
(Fini)

Gli Enti stipulanti convengono di esercitare le seguenti funzioni e di gestire i seguenti servizi mediante Consorzio:

- A) le attività per la tutela materno infantile e dell'età evolutiva,
- B) le attività a rilievo sanitario (art. 16 della L.R. 62/1995) per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti,
- C) le funzioni delegate e subdelegate (art. 34 e 38 della L. R. 62n 995)
- D) gli interventi socio-assistenziali previsti dall'art. 22 della L.R. 62/1995:
 - a) assistenza economica;
 - b) assistenza domiciliare;
 - c) assistenza socio-educativa territoriale;
 - d) assistenza alla persona disabile ex art. 9 n° 104/1992 con particolare riferimento all' inserimento lavorativo;
 - e) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare;
 - f) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
 - g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;

- h) inserimento in presidi residenziali socio-assistenziali.
- E) Il servizio di Telesoccorso/Telecontrollo.
- Il tutto come meglio specificato nell' art. 4 dello Statuto.

ART. 3 **(Servizi aggiuntivi)**

1. Gli Enti stipulanti convengono che il Consorzio potrà erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 2, in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi.
2. I relativi oneri saranno a totale carico degli enti richiedenti.
3. I servizi aggiuntivi possono essere erogati anche a favore di altri Comuni gestori delle attività socio assistenziali in modo diretto o indiretto, fermo restando le modalità di finanziamento di cui al comma precedente.

ART. 4 **(Durata del consorzio)**

1. Gli enti stipulanti convengono che il Consorzio ha durata di anni 20, con possibilità di proroga.

ART. 5 **(Recesso dal Consorzio)**

1. Il recesso dal Consorzio è subordinato a ragioni di pubblico interesse di segno contrario a quelle che hanno costituito il presupposto di partecipazione al Consorzio stesso.
2. Il diritto di recesso può essere esercitato dopo almeno 3 anni dalla data di costituzione del Consorzio, ovvero dalla data di ammissione.
3. Il recesso è comunicato all'Assemblea, che ne prende atto, con preavviso di almeno undici mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario, ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Successivamente l'Assemblea predisporrà una proposta di revisione della presente Convenzione e dello Statuto agli Enti consorziati che sarà sottoposta all'approvazione dei medesimi.
5. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario nel corso del quale si verifica il recesso, oltre che per le obbligazioni con effetti permanenti e/o di durata temporale superiore alla data di recesso, derivanti dalla programmazione pluriennale.
6. L'Ente recedente si obbliga:
 - a far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie sorte nel periodo di permanenza nel Consorzio,
 - a riassumere nella propria Pianta Organica, con la medesima qualifica, il personale a suo tempo conferito al Consorzio, qualora il Consorzio ritenesse tale personale in esubero e/o comunque di non interesse per l'espletamento delle proprie funzioni,

- a consentire al Consorzio l'utilizzo dei beni mobili e/o immobili a suo tempo conferiti e/o messi a disposizione, finché il Consorzio non abbia potuto provvedere diversamente.

ART. 6 **(Ammissione al Consorzio di nuovi Enti)**

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti Locali al Consorzio dopo la sua istituzione.
2. Gli Enti che dovessero richiedere l'ammissione al Consorzio, dovranno presentare richiesta scritta al Presidente del Consorzio entro il 30 giugno e, se accolta, avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L'accoglimento della domanda avrà effetto sospensivo fino ad avvenuta presentazione, comunque entro il 30 settembre, di regolare deliberazione del Consiglio Comunale resa esecutiva a norma di legge.
3. L'accoglimento della domanda comporterà la necessaria revisione della Convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 25, comma secondo, della Legge n. 142/90.
4. L'ammissione di nuovi Enti è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.
L'Assemblea predispone la proposta di modifica allo Statuto e alla Convenzione per l'approvazione da parte degli Enti consociati.
5. Ai nuovi Enti ammessi al Consorzio sarà chiesta la corresponsione di una quota di partecipazione "una tantum" pari al 20% della quota pro-capite fissata dal Consorzio per l'anno precedente e ragguagliata alla popolazione legale dell'Ente richiedente riferita alla data di richiesta di ammissione dello stesso.

ART. 7 **(Scioglimento del Consorzio)**

1. Il Consorzio potrà essere sciolto, anche prima della scadenza fissata dall'art. 4:
 - per disposizioni legislative
 - per impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali
 - per decorso del tempo stabilito per la sua durata ed in assenza di deliberazioni di proroga purché vi sia il consenso di almeno i 3/4 degli Enti consorziati ed almeno i 3/4 delle quote di partecipazione.

ART. 8 **(Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti consorziati)**

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione del consorzio.

2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con la seguente modalità:
 - il 50% sulla base del bilancio preventivo d'esercizio, entro il mese di gennaio
 - un ulteriore 40% sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di giugno
 - il saldo entro il mese di dicembre.

Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, il versamento entro il mese di gennaio viene effettuato con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, trascorsi infruttuosamente i termini sopraindicati, deve, previa diffida, chiedere al competente organo regionale di controllo la nomina del Commissario "ad acta", presso l'ente inadempiente per l'emissione del mandato d'ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi commisurati al tasso ufficiale di sconto.
4. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi altresì, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art. 32, della Legge 26 Aprile 1983, n. 131.
5. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.
6. La determinazione della quota di partecipazione viene effettuata sulla base di un unico parametro riferito alla popolazione legale alla data del 31/12/1996.
7. Ogni ente stipulante partecipa al Consorzio secondo le quote di cui alla seguente tabella determinate sulla base del parametro di cui al comma precedente.
 Dette quote, espresse in valori percentuali arrotondati per difetto o per eccesso all'unità, per l'anno 1997, sono così determinate:

COMUNE	POPOLAZIONE LEGALE AL 31.12.1996	MILLESIMI
BIANDRATE	1.152	43.03
BORGOLAVEZZARO	1.846	68.95
BRIONA	1.102	41.16
CALTIGNAGA	2.270	84.79
CARPIGNANO SESIA	2.506	93.61
CASALBELTRAME	780	29.13
CASALEGGIO	761	28.42
CASALINO	1.462	54.61
CASALVOLONE	835	31.19
CASTELLAZZO NOVARESE	279	10.42

FARA NOVARESE	2.075	77.50
GARBAGNA NOVARESE	914	34.14
GRANOZZO CON MONTICELLO	1.142	42.65
LANDIONA	589	22.00
MANDELLO VITTA	275	10.27
NIBBIOLA	656	24.50
RECETTO	886	33.09
SAN NAZZARO SESIA	699	26.11
SAN PIETRO MOSEZZO	1.690	63.12
SILLAVENGO	578	21.59
TERDOBBiate	483	18.04
TORNACO	859	32.08
VESPOLATE	2.096	78.30
VICOLUNGO	838	31.30
TOTALE	26.773	1.000

8. Annualmente l'Assemblea, prima dell'approvazione del Bilancio, adotterà specifico atto di determinazione delle nuove quote di partecipazione dei singoli Enti, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.
9. Le spese derivanti invece dall'eventuale gestione consortile di altri servizi aggiuntivi, ivi comprese le spese amministrative collegate, saranno a totale carico dei Comuni che opereranno per tale modalità gestionale.

ART. 9

(Nomine e competenze degli organi consortili)

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'assemblea consortile, il Consiglio di Amministrazione procede alle nomine di competenza del Consorzio secondo quanto disposto dall'art. 36, commi 5 e 5 bis, della Legge 142/1990.
2. Il Consiglio di Amministrazione procede alle nomine e al conferimento degli incarichi di cui all'art. 36, comma 5 ter, della Legge 142/1990, secondo quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e in conformità all'art. 51 della Legge 142/1990.

ART. 10

(Trasmissione degli atti fondamentali)

1. Il Consorzio, al sensi dell'art. 25 della Legge 142/1990, trasmette, a cura del Segretario, agli enti consorziati, gli atti fondamentali previsti dallo statuto all'art. 10 entro 15 giorni dall'adozione da parte dell'Assemblea.

ART. 11

(Responsabilità dei rappresentanti degli enti consorziati)

1. I rappresentanti degli enti consorziati hanno responsabilità in assemblea secondo quanto stabilito dallo statuto.
2. L'effettiva potestà d'intervento di ciascun ente nei processi decisionali, in sede di assemblea, viene garantita pur nell'ambito di una unica votazione, attraverso una doppia espressione di voto: una prima espressione dovrà vedere favorevole il voto di oltre metà delle quote di partecipazione ed una seconda espressione dovrà vedere favorevole oltre metà dei componenti l'Assemblea presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente delle leggi o dallo Statuto.

ART. 12

(Garanzie)

1. La gestione associata, a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti partecipanti, indistintamente.
2. Si conviene che ciascun ente facente parte del Consorzio abbia diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile. La risposta o le risoluzioni conseguenti devono pervenire all'ente consorziato entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

ART. 13

(Partecipazione popolare e diritto di accesso)

1. Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142 e nella Legge 8 Agosto 1990, n.241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

ART. 14

(Arbitrato)

1. Gli eventuali conflitti fra gli enti associati, ovvero tra gli stessi ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio o in tema d'interpretazione della presente Convenzione, verranno risolti da un Collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuno degli enti interessati e da un membro nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Novara su istanza della parte più diligente.
2. Il collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale.

ART. 15
(Successione)

1. Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso della A.S.R. U.S.L. n. 13 - Servizio Socio-Assistenziale ambito territoriale ex U.S.S.L. n. 51 succede il nuovo Consorzio.
2. Il Consorzio fa propria la pianta organica funzionale del Servizio Socio-Assistenziale ex U.S.S.L. n. 51 (ora U.S.L. n. 13) ed il personale dalla stessa dipendente destinato alla gestione dei servizi socio-assistenziali, ove non già assunto precedentemente da altri enti, nonché il personale messo a disposizione dai Comuni consorziati alla data del 31/12/1996.
3. Il Consorzio prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in capo al Servizio Socio-Assistenziale ex U.S.S.L. n. 51 - ora U.S.L. n. 13.

ART. 16
(Modifica della convenzione)

1. Le modifiche alla presente convenzione sono approvate dai Consigli degli enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 17
(Gestione del periodo transitorio)

1. La costituzione del Consorzio si considera perfezionata alla data della sottoscrizione della presente Convenzione.
2. Il Comune di Vespolate, assume in nome e per conto del Consorzio l'onere di gestione finanziaria provvisoria, fino ad esecutività del piano-programma annuale e del bilancio di previsione, la cui approvazione dovrà intervenire entro e non oltre il 31 marzo 1997.
3. Le risorse eventualmente anticipate dal Comune di vengono ripartite fra gli enti aderenti previa presentazione di apposito rendiconto, in rapporto alle quote di partecipazione già definite.
4. Il presente atto, redatto in n. 25 originali è esente da bollo ex art. 16 Tab. b del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 64.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

- 1) Statuto;
- 2)Deliberazione del Consiglio Comunale di Biandrate n.....del omissis allegati
- 3)Deliberazione del Consiglio Comunale di Borgolavezzaro ndel omissis allegati
- 4)Deliberazione del Consiglio Comunale di Briona n.....del omissis allegati
- 5)Deliberazione del Consiglio Comunale di Caltignaga ndel omissis allegati
- 6)Deliberazione del Consiglio Comunale di Carpignano Sesia n.....del omissis allegati

- 7)Deliberazione del Consiglio Comunale di Casalbeltrame n..... del omissis allegati
- 8)Deliberazione del Consiglio Comunale di Casaleggio n..... del omissis allegati
- 9)Deliberazione del Consiglio Comunale di Casalino n del omissis allegati
- 10)Deliberazione del Consiglio Comunale di Casalvolone n..... del omissis allegati
- 11)Deliberazione del Consiglio Comunale di Castellazzo Novarese n. del omissis allegati
- 12)Deliberazione del Consiglio Comunale di Fara Novarese n..... del omissis allegati
- 13)Deliberazione del Consiglio Comunale di Garbagna Novarese n.... del omissis allegati
- 14)Deliberazione del Consiglio Comunale di Granozzo con Monticello n del omissis allegati
- 15)Deliberazione del Consiglio Comunale di Landiona n..... del omissis allegati
- 16)Deliberazione del Consiglio Comunale di Mandello Vitta n..... del omissis allegati
- 17)Deliberazione del Consiglio Comunale di Nibbiola n del omissis allegati
- 18)Deliberazione del Consiglio Comunale di Recetto n del omissis allegati
- 19)Deliberazione del Consiglio Comunale di San Nazzaro Sesia n..... del omissis allegati
- 20)Deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro Mosezzo n... del omissis allegati
- 21)Deliberazione del Consiglio Comunale di Sillavengo n..... del omissis allegati
- 22)Deliberazione del Consiglio Comunale di Terdobbiato n del omissis allegati
- 23)Deliberazione del Consiglio Comunale di Tornaco n del omissis allegati
- 24)Deliberazione del Consiglio Comunale di Vespolate n..... del omissis allegati
- 25)Deliberazione del Consiglio Comunale di Vicolungo n..... del omissis allegati

letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI BIANDRATE	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI BORGOLAVEZZARO	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI BRIONA	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI CALTIGNAGA	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI CARPIGNANO SESIA	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI CASALBELTRAME	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI CASELEGGIO	Il Sindaco Pro-Tempore

IL COMUNE DI CASALINO	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI CASALVOLONE	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI CASTELLAZZO NOVARESE	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI FARA NOVARESE	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI LANDIONA	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI MADELLO VITTA	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI NIBBIOLA	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI RECETTO	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI SAN NAZZARO SESIA	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI SILLAVENGO	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI TERDOBBIATE	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI TORNACO	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI VESPOLATE	Il Sindaco Pro-Tempore
IL COMUNE DI VICOLUNGO	Il Sindaco Pro-Tempore

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

STATUTO

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II: ORGANI DEL CONSORZIO

- Capo I: L'Assemblea
- Capo II: Il Consiglio di Amministrazione
- Capo III: Il Presidente
- Capo IV: Il Direttore
- Capo V: Il Revisore

Titolo III: PERSONALE

Titolo IV: CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo V: RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Titolo VI: PARTECIPAZIONE

Titolo VII: NORME FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

(Costituzione del consorzio)

1. E' costituito il Consorzio denominato "Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali", siglabile "C.I.S.A. 24", tra i Comuni di Biandrate, Borgolavezzaro, Briona, Caltignaga, Carpignano Sesia, Casalbeltrame, Casaleggio, Casalino, Casalvolone, Castellazzo, Fara Novarese, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Landiona, Mandello Vitta, Nibbiola, Recetto, San Nazzaro Sesia, San Pietro Mosezzo, Sillavengo, Terdobbiato, Tornaco, Vespolate e Vicolungo.

ART. 2

(Natura giuridica del Consorzio)

1. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti Locali di cui all'art. 1 dotato di personalità giuridica.

ART. 3
(Sede del Consorzio)

1. Il Consorzio ha sede legale in Vespolate piazza Martiri della Libertà n.6.
2. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un logotipo o logo ed occorrendo, il cambiamento della sede legale.
3. Potranno essere individuate da parte del Consiglio di Amministrazione una sede amministrativa e una o più sedi operative distinte dalla sede legale.

ART. 4
(Scopo del Consorzio)

1. Il Consorzio esercita le funzioni e gestisce i servizi sottoindicati, previsti dalla Legge Regionale n. 62/1995:
 - A) Attività per la tutela materno infantile e dell'età evolutiva;
 - B) Attività a rilievo sanitario relativa agli handicappati ed agli anziani non autosufficienti;
 - C) Interventi di sostegno del nucleo familiare e del singolo, nonché mediante interventi di sostituzione, anche temporanea del nucleo familiare, ove quelli di sostegno risultino impraticabili. In particolare tali interventi si svolgono sotto forma di:
 - a) assistenza economica
 - b) assistenza domiciliare
 - c) assistenza socio-educativa territoriale
 - d) assistenza alla persona disabile ex art. 9 legge n. 104/1992 con particolare riferimento alla promozione dell'intervento lavorativo
 - e) affidamenti presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare
 - f) interventi per minori e incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria
 - g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali
 - h) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali
 - i) altri interventi di cui all'art. 23 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
 - D) Le funzioni amministrative delegate dalla Regione relative a:
 - a) vigilanza e controllo sugli organi delle ex I.P.A.B. nei limiti di cui alla legislazione statale vigente;
 - b) nomina, d'intesa con l'Amministrazione Regionale, dei membri dei Consigli di Amministrazione delle ex I.P.A.B. già di competenza regionale;
 - c) dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di Amministrazione delle ex I.P.A.B. nei casi previsti dalla Legge;
 - d) rilascio, modifica, sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento dei presidi socio-assistenziali ai sensi degli artt. 36 e 37 della L.R. n 62/1995 nel rispetto dei criteri e delle procedure previste dal Piano Regionale;
 - e) vigilanza, verifica e controllo dei requisiti gestionali e strutturali previsti dalla normativa vigente sui presidi socio-assistenziali;
 - f) rilascio, sospensione e revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sugli asili nido privati e sui servizi di vacanza per minori nell'ambito della normativa statale e regionale relativa alla protezione della maternità e dell'infanzia;

g) organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi definiti dal P.S.S.R., relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente.

E) Le funzioni amministrative subdelegate dalla Regione (art.38) relative al controllo pubblico, previste dagli artt. 23 e 25 del Codice Civile, operanti nelle materie di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 616/1977 le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione.

F) Interventi, secondo le rispettive competenze, d'intesa con Enti ed organismi competenti in altri settori, in particolare nel settore sanitario, scolastico, previdenziale, giudiziario e penitenziario (art. 22, 3° c.).

G) Il Consorzio può gestire ogni altra attività socioassistenziale non espressamente attribuita dalla legislazione vigente ad altri soggetti, compresa l'attività di prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale secondo le modalità definite da progetti-obiettivo individuati dal Piano Regionale.

2. Le sopracitate attività sono finanziate proporzionalmente alla quota di partecipazione degli Enti Locali consorziati ai sensi del successivo art. 42.

ART. 5 **(Servizi aggiuntivi)**

1. Il consorzio può erogare servizi, attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 4, in favore degli enti consorziati, su richiesta degli enti stessi.

2. I relativi oneri sono a totale carico degli enti richiedenti.

3. I servizi aggiuntivi possono essere erogati anche a favore di altri Comuni gestori delle attività socio-assistenziali in modo diretto o indiretto, ferme restando le modalità di finanziamento di cui al precedente comma.

ART. 6 **(Durata, scioglimento, recesso, ammissione di nuovi Enti)**

1. La durata del Consorzio, lo scioglimento, il recesso e l'ammissione di nuovi Enti sono disciplinati dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione.

ART. 7 **(Adozione e modifica dello statuto)**

1. Lo statuto, unitamente alla convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le modifiche che riguardano i fini, la durata, i rapporti finanziari ed il regime contabile, gli obblighi e le garanzie, l'organizzazione e le funzioni degli organi consortili, la responsabilità in assemblea dei rappresentanti degli Enti sono approvate dai Consigli degli Enti Consorziati con le modalità di cui al 1° comma, su proposta adottata dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

3. Ogni altra modifica dello Statuto è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote di partecipazione.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 8 (Gli organi)

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Direttore
- e) il Revisore.

CAPO I

L'assemblea

ART. 9 (Composizione)

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati, nelle persone del Sindaco o di un suo delegato avente carica di Assessore o Consigliere.
2. La delega è conferita di volta in volta per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea.
3. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei Componenti l'Assemblea sono regolate dalla legge.
4. Ciascun Ente associato aderisce al Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nella Convenzione.

ART. 10 (Competenze)

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consorzio, volto al conseguimento dei compiti statutari.
Per l'esercizio dei suoi compiti l'Assemblea può istituire apposite Commissioni di lavoro.
2. L'Assemblea:
 - a) nomina il Presidente e il Vice-Presidente dell'Assemblea Consortile;
 - b) elegge tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - c) pronuncia la decadenza e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo statuto;
 - d) nomina il Revisore;
 - e) determina le indennità spettanti agli Amministratori e al Revisore;
 - f) definisce gli indirizzi per le nomine di competenza del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 32, secondo comma, lettera n), della Legge 142 / I 990 così come modificata dalla L. n. 81/1993.

3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
 - a) I programmi, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto;
 - b) le assunzioni di spese vincolanti il Bilancio per oltre tre anni e le assunzioni di mutui;
 - c) il regolamento del Servizio e gli altri regolamenti previsti dallo statuto;
 - d) la pianta organica e l'ordinamento degli uffici;
 - e) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile, gli acquisti e le alienazioni di immobili, i contratti che implicano la costituzione di ipoteche, servitù e prestiti obbligazionari;
 - f) le convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, e le convenzioni per l'affidamento di attività o servizi socio-assistenziali, nonché tutte quelle previste dallo statuto all'art. 44, 1°, 2° e 3° comma.
4. L'Assemblea accetta nuove adesioni, ne determina le condizioni, predispone le relative modifiche allo Statuto e alla Convenzione che dovranno essere approvate dagli Enti consorziati. Prende altresì atto del recesso degli Enti che ne hanno fatto richiesta e predispone la proposta di revisione della Convenzione e dello Statuto agli Enti consorziati per la relativa approvazione. Propone inoltre ai Comuni consorziati lo scioglimento del Consorzio.
5. L'Assemblea adotta, altresì, le modifiche dello statuto di cui all'art. 7, 3° comma.
6. Gli atti di competenza dell'Assemblea sono atti fondamentali e vengono trasmessi agli Enti Consorziati secondo quanto stabilito dall'art. 10 della convenzione.

ART. 11 **(Funzionamento)**

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai membri dell'assemblea almeno:
 - cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie;
 - tre giorni prima della seduta nelle sessioni straordinarie;
 - 24 ore prima della seduta nei casi di convocazione urgente.
3. L'avviso di convocazione è pubblicato all'albo delle pubblicazioni della sede consortile e affisso agli Albi Pretori dei Comuni consorziati.
4. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo e negli altri casi previsti dallo statuto.
5. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta scritta di soci che rappresentino almeno un terzo dei componenti l'Assemblea oppure almeno un terzo delle quote di partecipazione (nel qual caso la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza) o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
6. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti i rappresentanti detentori di almeno la metà delle quote di partecipazione e di metà dei Componenti dell'Assemblea.

7. In caso di seduta deserta l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentative e dei componenti dell'Assemblea.
8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengano trattate questioni, riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza.
9. Le Commissioni istituite dall'Assemblea stabiliscono propri tempi e modalità di convocazione.
10. Le riunioni della Assemblea possono essere convocate presso le sedi municipali di ognuno dei Comuni facenti parte del Consorzio. Possono essere convocate altresì, quando il Presidente dell'Assemblea ne ravvisi l'opportunità e sentito il Sindaco del Comune interessato, presso altri edifici pubblici di cui sussista la disponibilità.

ART. 12 (Deliberazioni)

1. Per quanto attiene l'istruttoria, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo, delle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre metà delle quote di partecipazione e dei Componenti dell'Assemblea presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
3. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazioni a scrutinio palese, salve le ipotesi di deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da quest'ultima svolta.
4. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali e, unitamente al Presidente, li sottoscrive.

ART. 13 (Indennità e rimborso spese)

1. Ai componenti l'Assemblea consortile possono essere concesse le indennità di presenza ai sensi della Legge n. 816/1985 e successive modifiche, con apposita deliberazione annuale adottata dalla Assemblea contestualmente alla approvazione del Bilancio.

ART. 14 (Presidente dell'Assemblea)

1. Il Presidente è eletto dalla Assemblea tra i propri componenti:
 - nella prima seduta dell'Assemblea Consortile in sede di costituzione del Consorzio
 - nella prima seduta dell'Assemblea Consortile successiva alla avvenuta decadenza del Presidente in carica.L'elezione del Presidente deve essere effettuata in sede di prima convocazione, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e dei componenti l'Assemblea.

Qualora in una successiva tornata di votazione da espletare nella stessa riunione non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla terza tornata, sempre da effettuare nella stessa seduta, sarà sufficiente la maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza presenti.

2. Le funzioni di Presidente, in caso di assenza o di impedimento, sono assolte dal Vice-Presidente, eletto anche in seduta diversa da quella di elezione del Presidente, con maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e dei componenti l'Assemblea.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica dalla loro elezione fino alla scadenza del loro mandato amministrativo comunale.
4. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea possono essere dichiarati decaduti durante il loro mandato amministrativo con mozione di sfiducia sottoscritta da almeno la metà dei componenti l'Assemblea e che venga approvata con la maggioranza dei due terzi delle quote di partecipazione e dei componenti.

ART. 15

(Attribuzioni del Presidente dell'Assemblea)

1. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del . giorno, presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti Consorziati;
 - b) promuove, stimola e favorisce il lavoro delle Commissioni istituite dall'Assemblea;
 - c) controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
 - d) compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti;
 - e) provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui l'Assemblea non vi ottemperi, secondo la previsione dell'art. 36, comma 5, della Legge n. 142;

CAPO II

Il Consiglio di Amministrazione

ART. 16

(Composizione e durata in carica)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quadriennio dall'Assemblea nella sua prima adunanza e si compone di tre consiglieri, compreso il Presidente, esterni all'assemblea.
2. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché competenza tecnica e amministrativa.
3. Le proposte contenenti i nominativi del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di n.2 Consiglieri, sottoscritte da almeno dieci componenti l'Assemblea, dovranno essere depositate presso la segreteria del Consorzio almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima adunanza della Assemblea in cui verrà presentata la proposta di nomina, debitamente corredata dal curriculum di ciascun candidato.
4. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a votazione palese con maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza e dei Componenti dell'Assemblea, sulla base di proposte contenenti i nomi dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere.

5. Se dopo due votazioni nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio fra coloro che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di suffragi.
6. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.
7. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione attribuisce ad uno dei Consiglieri nominati nel Consiglio di Amministrazione, le funzioni di vice presidente, con il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 17 (Revoca)

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di una mozione di sfiducia proposta da almeno i due quinti dei componenti dell'Assemblea e approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti.
2. Nella stessa seduta e sempre che l'ordine del giorno lo preveda espressamente, l'Assemblea nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione con le modalità previste all'art. 16 con eccezione delle proposte contenenti i nominativi dei candidati che potranno essere presentate al Presidente dell'Assemblea, sottoscritte da almeno dieci componenti ad avvenuta votazione di revoca del Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 (Decadenza)

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dal mandato.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea su proposta del Presidente del Consorzio, previa contestazione all'interessato.

ART. 19 (Competenze)

1. Il consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea il Consiglio di Amministrazione procede alle nomine di competenza del Consorzio secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 5 e 5 bis, della Legge 142/90.
3. Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 10, 3° comma.
Ad esso compete altresì:
 - a) approvare i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e nel programma e non attribuibili ad altri organi;

- b) approvare provvedimenti di assunzione e di cessazione del personale;
 - c) deliberare intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
 - d) approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari;
 - e) negoziare con l'A.S.R. competente gli accordi per la gestione delle attività a rilievo sanitario;
 - f) adottare, in caso d'urgenza, deliberazioni di variazioni di bilancio o storni di fondi, da trasmettere, ove necessario, al controllo entro cinque giorni dall'adozione ai sensi del 6° comma dell'art. 46 della Legge 142/1990 e da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i 60 giorni successivi alla adozione, ai sensi del successivo art. 32.
4. Adotta inoltre tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
 5. Riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività.

ART. 20 (Funzionamento)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di 2 componenti o del direttore.
- 2- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.
- 3- Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.
5. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede, promuove e coordina l'attività del Consiglio; sottoscrive le deliberazioni, la corrispondenza e i documenti relativi agli atti di competenza del Consiglio stesso previsti dallo Statuto.

ART. 21 (Indennità e rimborso spese)

1. Agli amministratori dell'organo esecutivo possono essere concesse le indennità di carica e di presenza con apposita deliberazione annuale dell'Assemblea Consorziale. Resta comunque a carico del Consorzio il rimborso di tutte le spese per viaggi e sopralluoghi disposti o dall'Assemblea Consorziale o dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Consiglio spetta, oltre alle spese di viaggio, l'indennità di missione nella misura stabilita in materia dalla legge dello Stato.

CAPO III

Il Presidente

ART. 22 (Competenze)

1. Il Presidente dell'Assemblea, nominato con le modalità stabilite dall'art.14 dello Statuto, rappresenta il Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. E' l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità delle attività del Consorzio.
3. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.
4. Ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente del Consorzio ha diritto, e se richiesto, obbligo, di assistere alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Deve essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogni volta egli lo richieda.

ART. 23 (Rimozione e sospensione)

1. Il Presidente del Consorzio può essere rimosso e sospeso ai sensi dell'art. 40 della legge 142/1990.

CAPO IV

Il Direttore

ART. 24 (Nomina)

1. Il Direttore, salvo quanto previsto all'art. 51, è nominato, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, in seguito a pubblico concorso, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Sempre fatte salve le previsioni di cui all'art. 51, il posto di Direttore può essere coperto mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, fermi restando i requisiti richiesti dal Regolamento Organico del Consorzio.
3. In tal caso la sua nomina dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi dei componenti.
4. In caso di assenza o impedimento del Direttore le funzioni vicarie competono al Funzionario di livello apicale con maggiore anzianità di servizio.

ART. 25

(Competenze)

1. Il Direttore è l'organo preposto alla gestione dell'attività del Consorzio. Cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia e di efficienza.
2. Il Direttore, in particolare:
 - a) esegue le deliberazioni degli Organi Collegiali
 - b) formula proposte al Consiglio di Amministrazione
 - c) esprime i pareri tecnici ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990
 - d) dirige il personale
 - e) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo statuto ad altri organi
 - f) presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale e stipula i contratti
 - g) firma, unitamente al Responsabile del Servizio Finanziario, gli ordinativi di incasso e di pagamento
 - h) firma la corrispondenza e gli atti che non stano di competenza del Presidente del Consorzio, del Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Segretario del Consorzio.
3. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

ART. 26

(Incompatibilità e responsabilità)

1. Ai sensi dell'art.58 del Decreto Legislativo n. 29/1993, a tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del Consorzio i Consiglieri e gli Assessori degli Enti Locali associati.
3. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista per i dipendenti degli Enti Locali.

CAPO V

Il revisore

ART. 27

(Nomina e revoca)

1. La revisione economico-finanziaria del Consorzio è affidata ad un revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti e scelto fra i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.
2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a sei mesi.
4. Al revisore spetta il compenso stabilito dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 28 **(Competenze)**

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinati dalla legge.
2. Il revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato al revisore nei termini di cui al precedente art. 11, 2° comma.
3. Il revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

TITOLO III

PERSONALE

ART. 29 **(ordinamento degli uffici)**

1. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione approva la pianta organica del Consorzio e l'ordinamento degli uffici in cui sono determinate le competenze e le responsabilità del personale.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli Enti associati, mediante incarico e previo consenso delle Amministrazioni interessate.
4. In caso di necessità il Consorzio può altresì avvalersi di operatori messi a disposizione da terzi previa sottoscrizione di contratti perfezionati con le modalità previste dalla Legge.

ART. 30 **(Il Segretario)**

1. Le funzioni di Segretario del Consorzio possono essere svolte a nomina dell'Assemblea da un Segretario Comunale di uno degli Enti facenti parte del Consorzio o da un dipendente di ruolo del Consorzio in possesso dei titoli previsti per l'ammissione alla carriera dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, esprime i pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/1990, roga i contratti dell'Ente.
3. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario del Consorzio le funzioni vicarie competono ad altro Segretario Comunale nominato dal Consiglio di Amministrazione tra quelli delle Amministrazioni aderenti sempre che la durata dell'assenza non sia superiore a 45 gg. consecutivi. In caso contrario si dovrà provvedere alla sostituzione del Segretario con le modalità di cui ai commi precedenti.
5. Nel caso sia nominato Segretario del Consorzio un Segretario Comunale, il compenso spettante sarà determinato dall'Assemblea.

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 31

(Principi generali)

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
- 2- Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, servizi, interventi ed obiettivi.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 39, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

ART. 32

(Bilancio di previsione annuale)

1. L'esercizio finanziario ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
3. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n° 77/1995, non può presentare un disavanzo.

4. Il bilancio di previsione annuale, predisposto dal Direttore, è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro il termine previsto dall'art. 55 della legge 142/1990.
5. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea entro i successivi sessanta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
6. La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 30 novembre, consiste nella parifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

ART. 33 **(Informazione)**

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della Legge 142/1990 la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.
- 2- Sarà cura del Consorzio pubblicare apposito avviso della avvenuta approvazione del Bilancio all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio e all'Albo Pretorio dei Comuni consorziati.

ART. 34 **(Piano esecutivo di gestione)**

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore, approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al responsabile del servizio.

ART. 35 **(Bilancio pluriennale)**

1. Il Consorzio allega al bilancio annuale di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all'art. 32. escluso quello dell'annualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede da destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

ART. 36 **(Relazione previsionale e programmatica)**

1. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.
2. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e

strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

ART. 37 **(Controllo di gestione)**

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

ART. 38 **(Rendiconto)**

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di rendiconto, predisposto dal Direttore, viene presentato al Consiglio di Amministrazione.
3. Lo schema di rendiconto, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso al Revisore che redige la relazione prevista dall'art. 57, 5° comma, della legge 142/1990.
4. Lo schema di rendiconto con relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.
5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore.

ART. 39 **(Provvedimenti di riequilibrio del bilancio)**

1. Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

ART. 40 **(Patrimonio)**

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dagli Enti consorziati, nonché dai beni acquisti dal Consorzio stesso.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 41
(Mezzi finanziari)

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri Enti Pubblici ed altre entrate.

ART. 42
(Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati)

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla Tesoreria del Consorzio con le modalità previste in convenzione.

ART. 43
(Servizio di tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. In sede di prima applicazione è sino all'espletamento delle formalità previste dalla Legge il servizio viene affidato ad un Istituto di Credito individuato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 44
(Convenzioni e contratti)

1. Il Consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e dell'età evolutiva, stipulando apposita convenzione con l'Azienda Sanitaria di riferimento, in conformità alla legislazione regionale.
2. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'erogazione di servizi ad Enti Locali singoli o associati non aderenti, previa quantificazione dei costi ed attribuzione dei relativi oneri a carico di tali Enti e nei limiti previsti dal precedente art. 5.
3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO V

RESPONSABILITA' E CONTROLLI

ART. 45 (Responsabilità)

1. Agli amministratori, al direttore, al revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

ART. 46 (Controllo e vigilanza)

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dall'art. 49 della legge 142/1990.

ART. 47 (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Gli atti degli organi del Consorzio per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni", nella sede del Consorzio. Contestualmente ne è trasmesso l'elenco ai Comuni consorziati.
2. L'Albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.
3. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 47 della legge 142/1990.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE

ART. 48 (Partecipazione, informazione e diritto di accesso)

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalle leggi 142/1990 e 241/1990.
2. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.
3. Il Consorzio si impegna ad assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta.
4. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il

diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge 142/1990 e dalla legge 241/1990.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 49

(Funzione normativa)

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.

I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni. Sono ripubblicati per la durata di 15 giorni.

I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 50

(Disciplina per la fase costitutiva)

1. Entro venti giorni dalla sottoscrizione della Convenzione che istituisce il Consorzio, il Sindaco dell'Ente che partecipa con la maggiore quota provvede a convocare e a presiedere la prima seduta dell'Assemblea, con l'assistenza del Segretario dello stesso Ente.
2. Nella stessa seduta l'Assemblea provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione. Procede inoltre alla nomina del Segretario. L'Assemblea provvede altresì, in deroga alle modalità previste dall'art. 24, alla nomina del Direttore.

ART. 51

(Successione e disciplina transitoria)

1. Il Consorzio fa propria la pianta organica funzionale del Servizio Socio-Assistenziale ex U.S.S.L. n. 51 ed il personale della stessa dipendente destinato alla gestione dei servizi socio-assistenziali, ove non già assunto precedentemente da altri enti, nonché il personale messo a disposizione dai Comuni consorziati alla data del 31/12/1996, che mantiene la qualifica funzionale pregressa, in atto presso gli Enti Locali di provenienza.
2. Il Consorzio prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in capo alla A.S.R. - U.S.L. n. 13 Servizio Socio-Assistenziale ambito territoriale ex U.S.S.L. n. 51.
3. Il Consorzio, con la sottoscrizione della Convenzione, subentra alla A.S.R. - U.S.L. n. 13 Servizio Socio-Assistenziale ambito territoriale ex U.S.S.L. n. 51 a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

4. In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo si applicano, in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti approvate dall'A.S.R. - U.S.L. n.13 o quelle del Comune sede del Consorzio.
5. Sino ad avvenuto espletamento degli atti di nomina del Direttore previsti dall'art. 24, il Responsabile - Coordinatore del Servizio Socio-Assistenziale ambito territoriale ex U.S.S.L. n.51 che alla data del 31/12/1994 già rivestiva qualifica dirigenziale, assume, ai sensi del 3° comma dell'art. 43 della L.R. 62/95, la funzione di Direttore socio-assistenziale, mantenendo la posizione funzionale pregressa.

ART. 52
(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme della Legge 8 Giugno 1990, n. 142.